

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00090

presentato da

REALACCI Ermete

testo di

Mercoledì 11 settembre 2013, seduta n. 75

Le Commissioni VI e VIII,

premesso che:

gli investimenti in edilizia di qualità, in risparmio energetico, in fonti rinnovabili, in innovazione e ricerca e, più in generale, in interventi di *green economy* sono un importante volano per la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, perché consentono di coniugare l'obiettivo di maggiore competitività e di modernizzazione del Paese con un modello di sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società, vicino alle esigenze delle persone, delle comunità e dei territori;

l'Italia ha siglato accordi internazionali, come il protocollo di Kyoto, e accordi con l'Unione europea nell'ambito del cosiddetto pacchetto «20-20-20», vincolanti per l'avvio di una transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio che preveda politiche coordinate per la lotta ai cambiamenti climatici; in tale contesto il contenimento delle emissioni di anidride carbonica per ridurre il rischio di mutamenti climatici è uno degli impegni più importanti e vincolanti per l'Italia;

la stessa Unione europea prevede che entro la primavera del 2014 tutti i Paesi membri debbano presentare iniziative volte a ridurre i consumi energetici negli edifici esistenti, mentre è stato fissato entro il periodo 2019-2021 il termine ultimo per l'adozione di *standard* costruttivi per i nuovi edifici pubblici e privati che garantiscano quasi l'azzeramento di tali consumi;

a partire dal 2007, nel nostro Paese, il perseguimento dell'obiettivo dell'efficientamento del patrimonio edilizio nazionale è stato attuato anche mediante un sistema di incentivi fiscali efficaci e semplici per il cittadino. Tra questi, particolare rilievo, hanno avuto le agevolazioni fiscali del 55 per cento, oggi del 65 per cento, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, le quali hanno riscosso un enorme successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea, infatti, già un anno fa il volume complessivo di interventi connessi a tale strumento è stato pari a 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Da rilevare il forte impatto occupazionale derivante dalla misura del 55 per cento che negli scorsi anni ha contribuito ad attivare ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si sono così favorite un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto delle costruzioni verso la qualità, al tempo stesso mitigando, quantomeno, gli effetti di una pesantissima crisi che ha portato dall'inizio della crisi alla perdita di oltre 500.000 posti di lavoro nel settore dell'edilizia;

allo stesso modo, gli investimenti per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio rispetto al rischio sismico costituiscono ormai una priorità ineludibile per colmare gli inaccettabili ritardi accumulatisi nel corso degli ultimi decenni e per prevenire i drammatici effetti, sia in termini di perdita di vite umane che di costi per gli interventi di emergenza e di ricostruzione delle zone colpite dai terremoti. Infatti, solo per dare un'idea della gravità della situazione, le aree a elevato rischio sismico sono

circa il 44 per cento della superficie nazionale e interessano circa il 40 per cento della popolazione italiana; negli ultimi 30 anni oltre 50 terremoti hanno avuto una magnitudo superiore a 5,0 e i danni provocati dai ricorrenti terremoti sono stati ingentissimi – sia in termini di vittime registrate che in termini economici – anche e soprattutto perché ricadono su un patrimonio edilizio «fragile» e altamente vulnerabile (soltanto per i sette maggiori terremoti degli ultimi decenni – Belice 1968, Friuli 1976, Irpinia 1980, Marche e Umbria 1997, Molise e Puglia 2002, Abruzzo 2009, Emilia Romagna 2012 – sono stati spesi oltre 110 miliardi di euro);

la Camera e, in particolare la Commissione ambiente, sia nella XV che nella XVI legislatura, si è occupata del tema con pareri e atti di indirizzo, tutti approvati pressoché all'unanimità, con i quali si impegnava il Governo a stabilizzare l'agevolazione fiscale del 55 per cento, oggi 65 per cento, (cosiddetto *ecobonus*), e a renderla applicabile a maggiori tipologie di intervento; in particolare, nella seduta del 18 gennaio 2012 (XVI legislatura), il Governo ha accolto, ed è stata conseguentemente approvata dalla Commissione, una risoluzione che impegnava il Governo alla stabilizzazione della citata agevolazione fiscale del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e alla loro estensione agli interventi di consolidamento antisismico; da ultimo, il 15 maggio 2013, quale primo atto della presente legislatura, la Commissione ha approvato, ancora una volta all'unanimità, una risoluzione che impegna il Governo a dare stabilità alla sopraddeffta misura e a prevedere la sua estensione agli interventi per il consolidamento antisismico degli edifici;

l'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel testo originario emanato dal Governo, prevedeva (limitatamente alle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2013), l'innalzamento della agevolazione fiscale in questione dal 55 al 65 per cento, stabilendo altresì, con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, che l'agevolazione fiscale del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014;

durante l'esame alla Camera, a seguito dell'approvazione di un emendamento fortemente sostenuto da una larga maggioranza di deputati della Commissione ambiente, il suddetto testo dell'articolo 14 è stato modificato, includendo nella previsione dell'agevolazione fiscale del 65 per cento per gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2013, anche gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

in definitiva, come ormai confermato dalle varie indagini al riguardo, in primo luogo quella citata del Cresme-Enea, l'agevolazione fiscale del 55 per cento, oggi del 65 per cento, si è dimostrata essere, di gran lunga, fra le misure anticicliche più efficaci attivate negli ultimi anni con effetti decisamente positivi sul bilancio del nostro Paese;

d'altra parte, nella stessa «Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra» allegata al documento di economia e finanza 2013 (DEF) «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento» è indicata tra gli interventi ritenuti fondamentali «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020»;

nel contesto giuridico nazionale, dunque, l'agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici rappresenta una delle misure più importanti di *green economy*, attuata con rilevanti e significativi risultati anche per quel che riguarda i risparmi nella emissione di CO₂, oltre al contenimento delle spese delle famiglie per la bolletta energetica, se è vero, come è vero, che tra

una casa costruita con materiali innovativi secondo criteri di efficienza energetica e una casa costruita con tecniche vetuste e materiali di scarsa qualità esiste un risparmio medio di circa 1500 euro all'anno;

allo stesso modo, l'estensione dell'agevolazione fiscale del 65 per cento agli interventi per il consolidamento antisismico degli edifici, sia pure attualmente per i soli edifici ricadenti nelle aree del territorio nazionale classificate come zone sismiche di grado 1 e 2, deve essere vista come un primo passo nella indispensabile direzione della messa in campo di politiche complessive, efficaci e durature, di prevenzione e messa sicurezza del patrimonio edilizio nazionale, capaci di garantire insieme una maggiore tutela della vita e dell'incolumità fisica dei cittadini e una progressiva riduzione degli enormi costi degli interventi emergenziali legati al periodico verificarsi di queste tragiche calamità naturali;

in questo quadro, tuttavia, dal 1° gennaio 2014 l'agevolazione fiscale del 65 per cento (*ecobonus*) sarà ricondotta al 36 per cento, vale a dire alla misura originariamente prevista per le sole spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, è stata resa strutturale e definitiva con l'inserimento nel testo unico delle imposte dirette; finora, inoltre, l'*ecobonus* ha riguardato solo il patrimonio edilizio privato. Occorrerebbe pertanto, trovare soluzioni nuove per ampliare la platea dei soggetti fruitori di tale misura agevolativa, da un lato estendendo l'*ecobonus* agli interventi di riqualificazione energetica degli interi edifici e agli interventi di consolidamento antisismico degli edifici situati in aree ad alta pericolosità sismica che, tuttavia, per ragioni di tipo amministrativo, non rientrano ancora nelle citate zone sismiche 1 e 2, dall'altro, estendendo tale misura agli interventi per il consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali (il Cresme ha stimato che l'estensione della platea dei beneficiari ai beni immobili strumentali potrebbe produrre da sola un incremento del 40-50 per cento degli investimenti) e agli edifici pubblici, dal momento che sono soprattutto gli edifici pubblici a registrare un insufficiente standard di sicurezza e di qualità: oltre la metà delle scuole italiane, ad esempio, è stata costruita prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica (1974);

del resto, la migliore dimostrazione della bontà e della necessità di stabilizzare e ampliare l'ambito di applicazione dell'agevolazione fiscale per gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici (oltre che del fatto che la qualità dell'ambiente nel quale le persone e le famiglie vivono è fortemente influenzata dalle condizioni strutturali e funzionali degli edifici), è venuta dai recenti terremoti in Garfagnana e Lunigiana e nelle Marche che, a fronte di scosse di alta intensità, non hanno prodotto alcuna vittima, soprattutto grazie al fatto che in quelle zone esiste un patrimonio edilizio ben costruito e rispondente alle vigenti norme antisismiche;

in più occasioni, anche in occasione di audizioni parlamentari, sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, si sono impegnati per la stabilizzazione dell'agevolazione del 65 per cento;

infine, nella seduta della Camera del 30 luglio 2013, in sede di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, il Governo si è impegnato, esprimendosi favorevolmente sull'ordine del giorno n. 9/1310-A/19, a «presentare, all'immediata ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, iniziative volte a dare stabilità all'*ecobonus*» oltre che ad ampliarne l'ambito di applicazione;

ad oggi la pubblicità sulla normativa e sugli effetti economici e ambientali del provvedimento temporaneo è stata frammentaria e parziale; una pubblicità diffusa, chiara e puntuale potrebbe ampliare il numero degli interventi e gli effetti della normativa,

impegna il Governo:

a rafforzare le politiche ambientali e di sostegno dell'edilizia di qualità, anche nell'ottica del perseguimento di quello sviluppo sostenibile sostenuto a livello globale e su cui l'Italia ha assunto impegni precisi anche nella recente Conferenza dell'ONU «Rio+20», assumendo iniziative urgenti dirette alla messa in sicurezza e alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, privato e pubblico, in particolare prevedendo nel disegno di legge di stabilità per il 2014 specifiche norme dirette a:

a) dare stabilità all'*ecobonus*, vale a dire all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;

b) inserire l'*ecobonus* all'interno del complessivo quadro normativo in materia di agevolazioni fiscali, avendo cura di garantire, in ogni caso, un effettivo vantaggio agli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, tenendo fermo a tal fine l'attuale parametro normativo che prevede una differenza di 15 punti percentuali fra l'agevolazione fiscale in parola (*ecobonus*) e quella riconosciuta per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia;

c) ampliare i soggetti fruitori dell'*ecobonus*, includendo nell'elenco degli interventi per i quali è possibile godere di tale agevolazione fiscale:

1) gli interventi relativi alla riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

2) gli interventi relativi alla riqualificazione energetica di edifici interi;

3) gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree ad alta pericolosità sismica che, per ragioni di tipo amministrativo, non rientrano ancora nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

4) gli interventi di consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali;

d) pubblicizzare in maniera diffusa su tutti i media la normativa in merito all'*Ecobonus*.

(7-00090) «Realacci, Capezzone, Cominelli, Pastorelli, Giovanna Sanna, Gadda, Matarrese, Manfredi, Tino Iannuzzi, Benamati, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Braga, Mariani».